

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

C.F. 93508390726

In data 02/01/2020, presso la sede di Bari ubicata in via Andrea Da Bari n. 128, alle ore 16,00, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) Marigea Cirillo nata a Bari il 10/01/1969 ed ivi residente alla via Camillo Rosalba n. 47/I, cittadina italiana, codice fiscale CRLMRG69A50A662F;
- 2) Giuseppe Magistrale nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 02/02/1987 e residente in Bari al viale Don Luigi Sturzo n. 32., cittadino italiano, codice fiscale MGSGBP87B02A048L;
- 3) Antonietta Curci nata a Ruvo di Puglia (BA) il 20/11/1969 e residente in Bari al viale Europa n. 49/C, cittadina italiana, codice fiscale CRCNNT69S60H645F;
- 4) Carla Vulcano nata Roma il 22/02/1956 e residente in Bari alla via Giuseppe Fanelli n. 206/M, cittadina italiana, codice fiscale VLCCRL56B62H501T;
- 5) Emiliano Cirillo nato a San Severo (FG) il 18/10/1964 e residente in Bari alla via Cardinale Ciasca n. 9, cittadino italiano, codice fiscale CRLMLN64R18I158E;
- 6) Nicola Curci nato a Ruvo di Puglia (BA) il 13/05/1971 e residente in Andria (BA) alla via Calderisi n. 41, cittadino italiano, codice fiscale CRCNCL71E13H645A;
- 7) Fabio Cirillo nato a San Severo (FG) il 17/08/1966 e residente in Bari alla via Antonio De Curtis n. 10, cittadino italiano, codice fiscale CRLFBA66M17I158Q.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la dott.ssa Marigea Cirillo la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la dott.ssa Carla Vulcano, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione APS avente la seguente denominazione: "Il giardino di Lulù APS".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Bari all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle **associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.**

Art. 3 - Il patrimonio iniziale dell'associazione è di € 700,00 (settecento/00), costituito mediante il versamento di € 100,00 da parte di ciascun socio fondatore.

Art. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle lettere a), b), c), d), g), h), i), k), l), p) dell'art. 5, comma 1, CTS.

In particolare, l'associazione orienta la propria attività ispirandosi ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona per:

- migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni svantaggiate e/o di disagio, d'emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;
- perseguire finalità di solidarietà sociale e di realizzazione di iniziative ed attività di studio, di ricerca, di informazione con particolare attenzione riguardo alle problematiche inerenti i disturbi del

comportamento alimentare DCA;

- fornire assistenza sociale, socio-sanitaria e riabilitativa, di tutela dei diritti civili e legali, confacente alle loro necessità delle categorie di persone su citate, e predisporre, altresì, un'adeguata attività preventiva.

I servizi che l'Associazione intende offrire sono inerenti pertanto a differenti aspetti della vita quotidiana (abitazione, lavoro, studio, diritti, divertimento ed altro) per uno sviluppo della qualità della vita in funzione della valorizzazione dei diritti delle persone più deboli e disagiate a causa di problemi psicofisici o economici.

Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà:

- promuovere ogni forma d'azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi del disagio e della sofferenza, nonché richiamare l'attenzione degli Organi legislativi ed amministrativi dello Stato, dell'Unione Europea e degli Enti Locali affinché vengano rispettate le leggi che tutelano le persone più deboli ovvero contribuire alla nascita e all'elaborazione di una normativa locale, nazionale ed europea in tema di disagio sociale;
- collaborare con i predetti Organismi per il conseguimento di un risultato migliore;
- promuovere e partecipare ai progetti d'intervento, anche in convenzione con Enti pubblici e privati, sui temi del disagio sociale e urbano rivolti a persone con problemi di emarginazione grave in particolare in relazione ai DCA (disturbi del comportamento alimentare);
- fornire prestazioni di assistenza socio-sanitaria, socio-riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso Enti e simili in favore delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;
- fornire prestazioni di assistenza e consulenza legale gratuita a favore di soggetti in stato di forte svantaggio, nel rispetto della normativa nazionale e/o sovranazionale in tema di patrocinio a spese dello Stato;
- gestire, autonomamente o in regime di convenzione con Enti pubblici, servizi di assistenza diretta alle persone con forte disagio sociale e/o personale, con handicap fisico, psichico e sensoriale, con sofferenza psichiatrica, nonché alle persone anziane, promuovendone

- anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
- istituire centri clinici per il trattamento terapeutico del disagio psichico;
 - sensibilizzare e avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle tematiche del disagio e del benessere psichico, in particolare in relazione ai DCA;
 - mantenere rapporti e collaborazioni con Enti Pubblici o Privati, sia nazionali che internazionali, per la migliore realizzazione degli scopi associativi;
 - agevolare la formazione degli operatori nel campo del trattamento psico-clinico, rivolgendo le attività formative esclusivamente agli associati nell'ambito interno dell'organizzazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
 - promuovere la nascita di iniziative nel campo lavorativo e sociale sviluppando attività di servizio che favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo delle persone che vivono in condizioni di disagio ed emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psico-fisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;
 - promuovere e realizzare studi, ricerche, indagini, seminari di studio, dibattiti pubblici sui temi attinenti lo scopo dell'Associazione con conseguente pubblicazione, edizione e distribuzione, in ogni forma, dei relativi stampati;
 - svolgere ricerca scientifica connessa agli scopi primari della associazione e divulgarla anche attraverso pubblicazioni;
 - editare in proprio testate periodiche, pubblicazioni e siti internet atti alla divulgazione della propria attività e dei suoi prodotti;
 - svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna al raggiungimento dei propri fini;
 - promuovere la nascita d'iniziative di auto-imprenditoria con conseguente pubblicazione, edizione e distribuzione, in ogni forma, degli stampati;
 - promuovere l'organizzazione e la gestione di emittenti autonome di informazione;
 - promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
 - promuovere, organizzare e gestire manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici e ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione e la gestione di palestre e biblioteche.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da n. 4 (quattro) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente - Marigea Cirillo

Vice - Presidente - Giuseppe Magistrale

Tesoriere - Antonietta Curci

Segretario - Carla Vulcano

Art. 7 - Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Marigea Cirillo

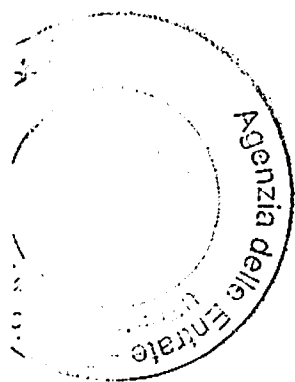
Sig. Giuseppe Magistrale

Sig. Antonietta Curci

Sig. Carla Vulcano

Sig. [Signature]
Sig. [Signature]
Sig. [Signature]
Bari, lì 02 gennaio 2020

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Provinciale di Bari
Atto registrato il 31 GEN 2020
al n. 827 serie 3
esatte € 260,00
Per il Direttore Provinciale
L'Incaricato (*)
Ugo COLAIANNI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAIMAROTA



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS) C.F. 93508390726

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Il giardino di Lulù APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bari e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'associazione orienta la propria attività ispirandosi ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona per:

- migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni svantaggiate e/o di disagio, d'emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;
- perseguire finalità di solidarietà sociale e di realizzazione di iniziative ed attività di studio, di ricerca, di informazione con particolare attenzione riguardo alle problematiche inerenti i disturbi del comportamento alimentare DCA;
- fornire assistenza sociale, socio-sanitaria e riabilitativa, di tutela dei diritti civili e legali, confacente alle loro necessità delle categorie di persone su citate, e predisporre, altresì, un'adeguata attività preventiva.

I servizi che l'Associazione intende offrire sono inerenti pertanto a differenti aspetti della vita quotidiana (abitazione, lavoro, studio, diritti, divertimento ed altro) per uno sviluppo della qualità della vita in funzione della valorizzazione dei diritti delle persone più deboli e disagiate a causa di problemi psicofisici o economici.

Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà:

- promuovere ogni forma d'azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi del disagio e della sofferenza, nonché richiamare l'attenzione degli Organi legislativi ed amministrativi dello Stato, dell'Unione Europea e degli Enti Locali affinché vengano rispettate le leggi che tutelano le persone più deboli ovvero contribuire alla nascita e all'elaborazione di una normativa locale, nazionale ed europea in tema di disagio sociale;
- collaborare con i predetti Organismi per il conseguimento di un risultato migliore;
- promuovere e partecipare ai progetti d'intervento, anche in convenzione con Enti pubblici e privati, sui temi del disagio sociale e urbano rivolti a persone con problemi di emarginazione grave in particolare in relazione ai DCA (disturbi del comportamento alimentare);
- fornire prestazioni di assistenza socio-sanitaria, socio-riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso Enti e simili in favore delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;
- fornire prestazioni di assistenza e consulenza legale gratuita a favore di soggetti in stato di forte svantaggio, nel rispetto della normativa nazionale e/o sovranazionale in tema di patrocinio a spese dello Stato;
- gestire, autonomamente o in regime di convenzione con Enti pubblici, servizi di assistenza diretta alle persone con forte disagio sociale e/o personale, con handicap fisico, psichico e sensoriale, con sofferenza psichiatrica, nonché alle persone anziane, promuovendone anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
- istituire centri clinici per il trattamento terapeutico del disagio psichico;
- sensibilizzare e avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle tematiche del disagio e del benessere psichico, in particolare in relazione ai DCA;
- mantenere rapporti e collaborazioni con Enti Pubblici o Privati, sia nazionali che internazionali, per la migliore realizzazione degli scopi associativi;
- agevolare la formazione degli operatori nel campo del trattamento psico-clinico, rivolgendo le attività formative esclusivamente agli associati nell'ambito

interno dell'organizzazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;

- promuovere la nascita di iniziative nel campo lavorativo e sociale sviluppando attività di servizio che favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo delle persone che vivono in condizioni di disagio ed emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psico-fisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;
- promuovere e realizzare studi, ricerche, indagini, seminari di studio, dibattiti pubblici sui temi attinenti lo scopo dell'Associazione con conseguente pubblicazione, edizione e distribuzione, in ogni forma, dei relativi stampati;
- svolgere ricerca scientifica connessa agli scopi primari della associazione e divulgarla anche attraverso pubblicazioni;
- editare in proprio testate periodiche, pubblicazioni e siti internet atti alla divulgazione della propria attività e dei suoi prodotti;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna al raggiungimento dei propri fini;
- promuovere la nascita d'iniziative di auto-imprenditoria con conseguente pubblicazione, edizione e distribuzione, in ogni forma, degli stampati;
- promuovere l'organizzazione e la gestione di emittenti autonome di informazione;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
- promuovere, organizzare e gestire manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici e ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione e la gestione di palestre e biblioteche.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere

dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 (quattro) e 6 (sei), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



ART. 10
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Mariposa Cudde

Sig. Am. Me

Sig. Adrian M

Sig. Allo

Sig. Am. M

Sig. Suber

Sig. Am. M

Bari, li 02 gennaio 2020